

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2022, n. 155

**Modifica dell'art. 13 del Regolamento regionale 16 ottobre 2006 n. 17 - Adozione schema di Regolamento intitolato "Sostituzione dell'art. 13 contenuto nel titolo III del Regolamento regionale 16 ottobre 2006 n. 17, già modificato con DGR del 15 novembre 2021 n. 1847"**

L'Assessore Francesco Giovanni Stea, con delega al Personale e Organizzazione, Contenzioso amministrativo, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. Reclutamento e P.O. Contenzioso del Reclutamento confermata dai dirigenti del Servizio Reclutamento e Contrattazione e della Sezione Personale, riferisce quanto segue:

Con Deliberazione n. 1847 del 15 novembre 2021, la Giunta regionale approvava la seguente nuova formulazione dell'art. 13 del Regolamento regionale 16 ottobre 2006 n. 17 (Regolamento in materia di accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della Regione Puglia):

*"Art. 13 (Disposizioni generali sulle commissioni esaminatrici)*

- 1. La commissione esaminatrice è costituita per ciascuna procedura selettiva ed è formata nel rispetto dei principi generali indicati nell'art. 2, lett. d), del presente Regolamento.*
- 2. Essa è nominata con determinazione del dirigente responsabile della struttura operativa di vertice competente in materia di reclutamento e può essere integrata da uno o più esperti in lingua straniera, informatica o in tecniche di selezione e valutazione del personale, nonché da uno psicologo del lavoro iscritto al relativo albo. Nello stesso provvedimento costitutivo è individuato il soggetto che svolge le funzioni di segretario.*
- 3. La commissione deve essere costituita nel rispetto delle pari opportunità, salvo motivata impossibilità da motivarsi nel provvedimento di nomina.*
- 4. Ai presidenti e ai componenti delle commissioni esaminatrici, nominati quali membri esperti, sia interni che esterni all'Amministrazione regionale, viene corrisposto un compenso la cui misura è individuata in base a quanto stabilito dal D.P.C.M. 24 aprile 2020 in materia di determinazione dei compensi da erogare ai componenti delle commissioni esaminatrici.*
- 5. Le disposizioni di cui al comma 2 trovano applicazione in quanto compatibili con le previsioni contenute nelle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento".*

Con detta formulazione la Giunta regionale recepiva al comma 4 quanto previsto con il decreto del 24 aprile 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri in merito all'aggiornamento della misura dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla vigilanza delle procedure concorsuali e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM).

La Giunta, per procedere sollecitamente alla suesposta modifica, deliberava il ricorso alla procedura d'urgenza prevista dall'art. 44 co. 2 della legge regionale 12 maggio 2004 n.7 "Statuto della regione Puglia", trattandosi di un mero adeguamento della norma a mutamenti *medio tempore* intervenuti, resosi indispensabile per consentire l'espletamento delle procedure concorsuali già bandite e da bandirsi in forza di quanto stabilito dal Piano assunzionale 2020 approvato con Deliberazione 25 giugno 2020, n. 952 e ss. mm. ii..

Nelle more del perfezionamento dell'iter della modifica regolamentare, interveniva la pronuncia della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, la quale con Deliberazione n. 174/2021/PAR ha chiarito che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 162/2019, la deroga introdotta dall'art. 3, comma 14, della legge n. 56/2019 al principio di onnicomprensività sancito dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 trova applicazione solo nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici (non economici) nazionali ribadendo così che *"un'interpretazione estensiva del citato comma 14, che ne consentisse l'applicabilità anche agli enti locali, non può essere ammissibile in quanto solo la legge può derogare al principio cardine di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti della PA sancito dagli artt. 2, comma 3 e 24, comma 3 del D.lgs. 165/2001 (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 253/2021/PAR)".*

Per aderire al suesposto orientamento, si rende dunque necessario riformulare il comma 4 dell'articolo in commento e, conseguentemente, porre in approvazione il seguente testo dell'articolo 13:

*“Art. 13 (Disposizioni generali sulle commissioni esaminatrici)*

*1. La commissione esaminatrice è costituita per ciascuna procedura selettiva ed è formata nel rispetto dei principi generali indicati nell'art. 2, lett. d), del presente Regolamento.*

*2. Essa è nominata con determinazione del dirigente responsabile della struttura operativa di vertice competente in materia di reclutamento e può essere integrata da uno o più esperti in lingua straniera, informatica o in tecniche di selezione e valutazione del personale, nonché da uno psicologo del lavoro iscritto al relativo albo. Nello stesso provvedimento costitutivo è individuato il soggetto che svolge le funzioni di segretario.*

*3. La commissione deve essere costituita nel rispetto delle pari opportunità, salvo motivata impossibilità da motivarsi nel provvedimento di nomina.*

*4. Ai presidenti e ai componenti delle commissioni esaminatrici, nominati quali membri esperti, esterni all'Amministrazione regionale, viene corrisposto un compenso la cui misura è individuata in base a quanto stabilito dal D.P.C.M. 24 aprile 2020 in materia di determinazione dei compensi da erogare ai componenti delle commissioni esaminatrici.*

*5. Le disposizioni di cui al comma 2 trovano applicazione in quanto compatibili con le previsioni contenute nelle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento”.*

Si propone inoltre il ricorso alla procedura d'urgenza prevista dall'art. 44 co. 2 della legge regionale 12 maggio 2004 n.7 “Statuto della regione Puglia”, trattandosi di mero adeguamento di un comma del vigente Regolamento regionale alle indicazioni della Magistratura contabile in sede consultiva *medio tempore* intervenute, anche alla luce delle procedure concorsuali già bandite in forza di quanto stabilito con il Piano assunzionale 2020 approvato con Deliberazione 25 giugno 2020, n. 952 e ss. mm. ii.

#### **Garanzie di riservatezza**

**La pubblicazione dell'atto nel BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.**

#### **COPERTURA FINANZIARIA**

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

#### **DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA**

**Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:**

L'Assessore al Personale e Organizzazione, Francesco Giovanni Stea, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4 co. 4 lett. c) della legge regionale n. 7 del 1997 e dell'articolo 44 della legge regionale n. 7 del 2004 propone alla Giunta regionale:

1. di dare atto che il procedimento per la modifica dell'articolo 13 del Regolamento regionale 16 ottobre 2006 n. 17 avviato con DGR 15 novembre 2021 n. 1847 non si è concluso per la sopravvenienza del parere della Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti, (Deliberazione n. 174/2021/PAR) al quale, con il presente provvedimento, la Regione Puglia si conforma;
2. di approvare, conseguentemente, lo schema di Regolamento regionale ad oggetto “Modifiche

all'articolo 13 del Regolamento regionale 16 ottobre 2006 n. 17 (Regolamento in materia di accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della Regione Puglia) recante disposizioni generali sulle commissioni esaminatrici", riportato nell'Allegato A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

3. di avvalersi della procedura d'urgenza prevista dall'art. 44 co. 2 della legge regionale 12 maggio 2004 n. 7 (Statuto della Regione Puglia), trattandosi di una modifica volta ad uniformare la norma regolamentare alle indicazioni della Magistratura contabile in sede consultiva *medio tempore* intervenute, in considerazione delle procedure concorsuali già bandite in esecuzione del Piano assunzionale 2020 approvato con Deliberazione 25 giugno 2020, n. 952 e ss. mm. ii.;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

**Il Responsabile P.O. Contenzioso del Reclutamento**  
**dott.ssa Roberta Rosito**

**Il Responsabile P.O. Reclutamento**  
**Rosa Antonelli**

**Il Dirigente de Servizio Reclutamento e Contrattazione**  
**dott. Mariano Ippolito**

**Il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione**  
**dott. Nicola Paladino**

**Il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione**  
**dott. Ciro Giuseppe Imperio**

**L'Assessore al Personale e Organizzazione**  
**Francesco Giovanni Stea**

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;  
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;  
a voti unanimi espressi ai sensi di legge.

#### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di dare atto che il procedimento per la modifica dell'articolo 13 del Regolamento regionale 16 ottobre 2006 n. 17 avviato con DGR 15 novembre 2021 n. 1847 non si è concluso per la sopravvenienza del parere della Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti, (Deliberazione n. 174/2021/PAR) al quale, con il presente provvedimento, la Regione Puglia si conforma;
2. di approvare, conseguentemente, lo schema di Regolamento regionale ad oggetto "Modifiche all'articolo 13 del Regolamento regionale 16 ottobre 2006 n. 17 (Regolamento in materia di accesso

ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della Regione Puglia) recante disposizioni generali sulle commissioni esaminatrici”, riportato nell’Allegato A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

3. di avvalersi della procedura d’urgenza prevista dall’art. 44 co. 2 della legge regionale 12 maggio 2004 n. 7 (Statuto della Regione Puglia), trattandosi di una modifica volta ad uniformare la norma regolamentare alle indicazioni della Magistratura contabile in sede consultiva *medio tempore* intervenute, in considerazione delle procedure concorsuali già bandite in esecuzione del Piano assunzionale 2020 approvato con Deliberazione 25 giugno 2020, n. 952 e ss. mm. ii.;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP.

***Il Segretario Generale della Giunta Regionale***

ANNA LOBOSCO

***Il Presidente della Giunta Regionale***

RAFFAELE PIEMONTESE

*Allegato A)*

**SCHEMA DI REGOLAMENTO REGIONALE**

**Modifiche all'articolo 13 del Regolamento regionale 16 ottobre 2006 n. 17 (Regolamento in materia di accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della Regione Puglia) recante disposizioni generali sulle commissioni esaminatrici.**

**Art.1**

**(Modifiche all'art. 13 R.R. 16 ottobre 2006 n. 17)**

1. L'articolo 13 del Regolamento regionale 16 ottobre 2006 n. 17 è sostituito dal seguente:

*"Art. 13 (Disposizioni generali sulle commissioni esaminatrici)*

*1. La commissione esaminatrice è costituita per ciascuna procedura selettiva ed è formata nel rispetto dei principi generali indicati nell'art. 2, lett. d), del presente Regolamento.*

*2. Essa è nominata con determinazione del dirigente responsabile della struttura operativa di vertice competente in materia di reclutamento e può essere integrata da uno o più esperti in lingua straniera, in informatica o in tecniche di selezione e valutazione del personale, nonché da uno psicologo del lavoro iscritto al relativo albo. Nello stesso provvedimento costitutivo è individuato il soggetto che svolge le funzioni di segretario.*

*3. La commissione deve essere costituita nel rispetto delle pari opportunità, salvo motivata impossibilità da motivarsi nel provvedimento di nomina.*

*4. Ai presidenti e ai componenti delle commissioni esaminatrici, nominati quali membri esperti, esterni all'Amministrazione regionale, viene corrisposto un compenso la cui misura è individuata in base a quanto stabilito dal D.P.C.M. 24 aprile 2020 in materia di determinazione dei compensi da erogare ai componenti delle commissioni esaminatrici.*

*5. Le disposizioni di cui al comma 2 trovano applicazione in quanto compatibili con le previsioni contenute nelle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento."*